

PER UNA "TUTELA PREVENTIVA"

Il cittadino può e deve cercare, per quanto possibile, di tutelarsi preventivamente da possibili abusi e prevaricazioni dei Pubblici Amministratori.

Come?

La risposta è semplice:

È sufficiente, dopo aver appreso le regole del gioco, farsi parte attiva, e non più solo passiva, collaborando magari con l'agente accertatore alla stesura del verbale d'accertamento di un'infrazione al Codice della strada.

Sarà così possibile indicare all'agente gli eventuali errori commessi per mancata conoscenza o errata interpretazione della normativa vigente.

In fondo, solo un atteggiamento attivo può realizzare un'efficace collaborazione fra cittadino e Pubblica Amministrazione, consentire un'autentica partecipazione alla gestione della "cosa pubblica" e ridurre notevolmente la quantità dei ricorsi e dei conseguenti oneri economici. Vale il ricordare che le assurde limitazioni poste alle famiglie che circolano in autocaravan si possono combattere ed eliminare ma occorre un costante impegno personale. Il camperista che incontra una limitazione, se vuole contribuire a rimuoverla, deve dedicare un poco del suo tempo e del suo denaro per "fotografare" la situazione nonché coinvolgere gli equipaggi che sono sul posto.

Il credere di poter eliminare una limitazione, scrivendo una lettera e/o inviando una serie di reclami, è errato.

Le leggi ci sono ma, per farle applicare, occorre l'impegno del cittadino perché le istituzioni preposte non funzionano automaticamente quando si tratta di perseguire un Pubblico Amministratore.

Nel passato i camperisti telefonavano, chiedendo il nostro intervento, e noi intervenivamo spendendo il nostro tempo ed i soldi degli associati, ma chi aveva segnalato stava a guardare, aspettando di godere del risultato, evitando anche di associarsi e darci forza.

INFORMAZIONI DI BASE

La "contravvenzione" rinvenuta sul parabrezza del veicolo è un "Avviso o Preavviso" di Verbale redatto su moduli rosa/grigi/ecc. ed è importante conservarlo perché dalla sua data l'organo accertatore ha 150 giorni per inviare la notifica con il Sommario Processo Verbale al contravvenzionato: un vero e proprio termine di decadenza da cui deriva il Preavviso di Contravvenzione (artt. 201 e ss. del Cds) non è l'avvio di un accertamento di rilevazione d'infrazione ma ne rappresenta l'atto essenziale perché redatto da pubblico ufficiale.

Il Preavviso di Contravvenzione, a pena di falso, attesta il comportamento tenuto dall'autore dell'infrazione con le precisazioni relative al tempo, al luogo ed alle modalità d'azione.

La valutazione circa la norma che si presume violata può essere suscettibile d'ulteriore giudizio, mentre l'attestazione non può essere modificata.

Sotto tale punto di vista un "annullamento" del preavviso non appare possibile perché è già verbale, da completare con l'identificazione del proprietario.

Per quanto sopra, nel caso di mancata consegna della copia del verbale al trasgressore perché assente al momento dell'accertamento dell'infrazione, l'agente accertatore deve consegnare l'atto al comando o ufficio dal quale dipende, per la notifica. Il verbale sottoscritto dall'agente deve rimanere agli atti mentre al responsabile della violazione deve essere inviata una copia dell'atto originale o copia autenticata oppure, sullo stampato predisposto per la notifica, deve essere scritto a macchina il nome dell'agente accertatore ed autenticata la copia con la prevista dizione, la data, il timbro dell'ufficio o comando.

Si tratta di un procedimento che evidenzia la distinzione tra l'organo rilevatore dell'infrazione (compito di accertamento, notifica, registrazione oblazione e/o invio al Prefetto del ricorso trasmesso dal contravvenzionato) e l'autorità decidente.

Per quanto detto, nessun potere di valutazione ed archiviazione si configura in capo all'Organo rilevatore dell'infrazione.

Sussiste la responsabilità del comandante della Polizia Municipale per danni all'amministrazione per aver annullato e/o archiviato contravvenzioni elevate per infrazioni al codice della strada.

Sussiste l'obbligo di acquisire documenti per analizzare e valutare la presenza d'illegittime archiviazioni a danno del Comune.

Il tradizionale equilibrio in base al quale è chi accusa che deve fornire la prova, sia del fatto sia della fondatezza giuridica dell'addebito, non deve essere distorto altrimenti si viene a configurare un'inversione dell'onere della prova.

L'Art. 24 della Costituzione prevede il dover offrire al cittadino la possibilità di proporre effettive, efficaci e valide attività difensive per contrastare le affermazioni a suo danno. Per quanto sopra, è perciò l'agente che accerta un'infrazione alle norme a dover provare la colpevolezza del trasgressore, avendo la giurisprudenza esteso l'efficacia probatoria del verbale d'accertamento anche agli altri fatti enunciati dal pubblico ufficiale nel verbale ma non in sua presenza o da lui compiuti e venendo il verbale, pure per essi, ad assumere efficacia probatoria.

L'avvalersi del classico principio della c.d. presunzione di legittimità degli atti amministrativi può attivare una distorsione del sistema probatorio.

"In tema d'opposizione all'ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa, la disposizione di cui all'art. 23, dodicesimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, va interpretata nel senso che spetta all'amministrazione, e non all'opponente, la prova dei fatti che costituiscono il fondamento della sanzione amministrativa" (Cfr. Casus. 26 giugno 1992, n. 8031).